REGOLAMENTO (CEE) N. 1729/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1987

che deroga, per l'inizio della campagna 1987/1988, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, conformemente alle norme di qualità per le mele e le pere da tavola quali figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1653/87 (4), il grado di sviluppo dei frutti deve essere tale da consentire, in particolare, il proseguimento del processo di maturazione, in modo che possano raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali ; che, all'inizio della campagna, il calibro minimo previsto dalla norma non soddisfa a tale esigenza per alcuna varietà di pere e mele ; che è quindi opportuno fissarlo, per un certo periodo, a un livello superiore ;

considerando che la necessità di derogare al calibro minimo previsto dalla norma può non presentarsi uniformemente in tutta la Comunità ; che è quindi opportuno consentire agli Stati membri di non applicare tale deroga o di anticipare il ripristino all'applicazione della norma ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni del titolo III delle norme di qualità per le mele e le pere, che figura all'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71, fatto salvo il disposto del paragrafo 2, il calibro minimo richiesto per la frutta del raccolto 1987 commercializzata all'interno della Comunità, è fissato :

a) per le mele della varietà George Cave, a 60 mm, fino al 9 agosto 1987 ;

b) per le mele della varietà Grenadier, a 70 mm, fino al 9 agosto 1987 ;

c) per le mele delle varietà James Grieve e mutazioni (eccetto la varietà Red James Grieve) e Jamba, a 70 mm, fino al 30 agosto 1987 e a 65 mm dal 31 agosto al 13 settembre 1987 ;

d) per le mele della varietà Golden Delicious, a 65 mm, fino al 20 settembre 1987 ;

e) per le mele della varietà Gravensteiner, a 70 mm, fino al 6 settembre 1987 ;

f) per le mele della varietà Cox's orange pippin e mutazioni, a 65 mm, fino al 27 settembre 1987 ;

g) per le mele della varietà Worcester pearmain, a 60 mm, fino al 6 settembre 1987 ;

h) per le mele della varietà Discovery, a 60 mm, fino al 9 agosto 1987 ;

i) per le mele della varietà Tydeman's Early, a 65 mm, fino al 23 agosto 1987 ;

j) per le mele della varietà Summerred, a 65 mm, fino al 13 settembre 1987 ;

k) per le mele della varietà Red James Grieve, a 70 mm, fino al 6 settembre 1987 ;

l) per le mele della varietà Spartan, a 65 mm, fino al 27 settembre 1987,

m) per le mele delle varietà Bramley's Seedling, a 80 mm, fino al 6 settembre 1987 ;

n) per le mele della varietà Katy, a 60 mm, fino al 30 agosto 1987 ;

o) per le pere delle varietà dott. Jules Guyot e Butirra precoce Morettini, a 60 mm, fino al 23 agosto 1987 ;

p) per le pere della varietà Bon Chrétien Williams, a 60 mm, fino al 6 settembre 1987 ;

q) per le pere delle varietà Butirra Hardy (Beurré Hardy) e Alexandrine Douillard, a 60 mm, fino all'11 ottobre 1987 ;

r) per le pere della varietà Louisa Buona (Louise Bonne d'Avranches), a 55 mm, fino al 4 ottobre 1987.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenuto conto delle particolari condizioni della propria produzione, di non applicare tale deroga alle mele e pere raccolte sul loro territorio e commercializzate all'interno della Comunità e di anticipare la data in cui tale deroga cessa di essere applicata. Essi ne informano senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.

2. La deroga prevista dal paragrafo 1 non si applica negli scambi di mele e pere da tavola con i paesi terzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 114 dell'8. 5. 1986, pag. 46.
(3) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 34.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente